Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 28 ottobre — Numero 254

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **36**; trimestre L. **30**

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **0,80** } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1357 della **raccolta ufficiale delle leggi** *e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, col quale fu approvata la tariffa generale dei dazi doganali;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 663;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, sono introdotte le modificazioni indicate nella annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro delle finanze.

Art. 2.

Sono abrogati il R. decreto 3 febbraio 1921, n. 663, e i provvedimenti emanati in virtù dello stesso decreto.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto a partire dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE — TEOFILO ROSSI — PARATORE.

Visto, Il guardasigilli: ALESSIO.

Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali. **Tabella A**

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Unità	Dazio di entrata (lire oro)	Coefficiente di maggiorazione
465 *bis*	Cuscinetti a sfere od a rulli radiali ed assiali, finiti e montati con sfere e reggisfere, e anelli per cuscinetti a sfere od a rulli, temperati e rettificati, gli uni e gli altri del peso ciascuno:			
a)	di più di 4 kg.	Kg.	0 50	1.—
b)	di più di 2 fino a 4 kg.	»	1 —	0.8
c)	di più di 400 gr. fino a 2 kg.	»	1 50	0.8
d)	di più di 200 fino a 400 gr.	»	3 —	0.8
e)	di più di 100 fino a 200 gr	»	4 —	0.8
f)	di più di 50 fino a 100 gr.	»	6 —	0.8
g)	fino a 50 gr.	»	8 —	0.8
465 *ter*	Sfere sciolte, completamente rifinite, per cuscinetti, del diametro:			
a)	di più di sedici millimetri	»	2 —	0.8
b)	di più di dieci fino a sedici millimetri.	»	2 50	0.8
c)	di più di sei fino a dieci millimetri	»	3 —	0.8
d)	di più di tre fino a sei millimetri	»	4 —	0.8
e)	fino a tre millimetri	»	6 —	0.8
643 *a*)	*Nota.* — Gli oli minerali greggi, destinati ad essere impiegati esclusivamente e direttamente come combustibili, sono ammessi in esenzione dal dazio. Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere i detti prodotti per essere considerati come destinati ad uso di combustibili e le norme cui deve essere subordinata la concessione dell'esenzione.			
644	Residui della distillazione di oli minerali:			
a)	da usare come combustibili	—	esenti	—
	Con decreto del ministro delle finanze saranno stabilite le caratteristiche che devono avere residui della distillazione di oli minerali per essere considerati come destinati ad uso di combustibili.			
b)	altri	Q.le	8 —	—
744	Nitrobenzolo	»	20 —	1.—
745	Anilina e toluidina greggia (miscuglio degli isomeri)	»	20 —	1.—
746	Cloridrato di anilina	»	20 —	1.—
747	Sali di anilina non nominati	»	30 —	1.—
748	Derivati dall'anilina non nominati	»	250 —	0.2
750	Derivati dalla naftalina non nominati	»	200 —	0.5
752	Benzidina	»	200 —	0.5
753	Tolidina, dianisidina orto e paratoluidina	»	200 —	0.5
754	Xilidina	»	250 —	0.2
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina	»	250 —	0.2
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina non nominati	»	250 —	0.2
758	Resorcina	»	250 —	0.2
759	Naftolo (α β)	»	200 —	0.5
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati	»	250 —	0.2
761	Derivati dall'acido fenico non nominati	»	200 —	0.5
762	Benzaldeide e derivati	»	250 —	0.2
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati.	»	200 —	0.5

Visto d'ordine di S. M. il Re:

Il ministro segretario di Stato per le finanze: BERTONE.

Il numero 1353 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Veduti i Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, 14 agosto 1920, n. 1234, 17 dicembre 1920, n. 1788, 8 settembre 1921, n. 1319; e il R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno e con il ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici di Commissari generali civili per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina e l'ufficio di Commissario civile in Zara, sono soppressi.

Senza pregiudizio della definitiva circoscrizione delle nuove Provincie e delle ulteriori disposizioni concernenti l'estensione della legislazione del Regno ed ogni forma di assetto amministrativo, l'esercizio dell'autorità politica provinciale nei territori annessi è affidato ai prefetti del Regno, che avranno sede a Trento con giurisdizione nella Venezia Tridentina, a Trieste con giurisdizione nella Venezia Giulia e a Zara con giurisdizione nel territorio dalmato annesso.

Art. 2.

I commissari civili per i distretti politici assumono la denominazione di sottoprefetti, ferme restando le competenze e le circoscrizioni attuali.

Dove, a' sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 31 agosto 1921, n. 1269, sia stato istituito per determinate circoscrizioni l'Ufficio di vice commissario generale civile, le funzioni ad esso delegate, che potranno essere modificate con decreto del ministro dell'interno, saranno affidate ad un vice prefetto.

Art. 3.

E' applicabile nei territori annessi la disposizione dell'art. 8 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 4.

L'Ufficio centrale per le nuove Provincie, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppresso.

In quanto ciò non sia già avvenuto, gli affari dell'Amministrazione centrale per le nuove Provincie sono attribuiti ai Ministeri competenti per ragione di materia.

Tale passaggio, nel termine massimo del 31 dicembre prossimo, avverrà colle modalità stabilite con decreti del presidente del Consiglio, di concerto con i ministri interessati.

Con gli stessi decreti sarà disposta la destinazione ai vari Ministeri dei funzionari sinora addetti all'Ufficio centrale per le nuove Provincie.

Art. 5.

Anche dopo il passaggio degli affari delle nuove Provincie ai singoli Ministeri, la competenza delle predette autorità sia per l'amministrazione politica, sia per ogni altro ramo di amministrazione, resta regolata dalle leggi ed altre norme vigenti per le singole materie nelle nuove Provincie.

Art. 6.

Salva la vigilanza che spetta al prefetto sull'andamento di tutte le pubbliche Amministrazioni e salvi i provvedimenti che in caso di urgenza egli ritenga indispensabili nei diversi rami di servizio, tutti gli organi delle altre Amministrazioni statali passano alla diretta dipendenza dei ministri competenti.

Con decreti dei ministri competenti, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, saranno date le disposizioni esecutive che risultassero necessarie.

Art. 7.

Con decreto Reale, promosso dal ministro del tesoro di concerto con il presidente del Consiglio e con i ministri interessati, saranno presi i provvedimenti relativi alle spese dei vari servizi nelle nuove Provincie dai fondi inscritti al capitolo n. 194 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, finchè in base all'art. 11 del disegno di legge sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923 (legge 22 agosto 1922, n. 1169) non siasi provveduto al trasporto dei fondi necessari agli stati di previsione dei singoli Ministeri.

Art. 8.

Le Commissioni consultive istituite con il R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319, per la sistemazione dei territori annessi continuano a funzionare secondo le norme in vigore.

Le Commissioni consultive di Trieste, Trento e Zara sono presiedute dai prefetti.

Il presidente della Commissione consultiva centrale è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio.

Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni che contrastino con le norme del presente decreto, che avrà attuazione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TADDEI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1922, con il quale fu bandito un concorso a 200 posti di uditore giudiziario;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso

DECRETA:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 200 posti di uditore giudiziario, fissato con il succitato decreto Ministeriale per il giorno 30 novembre 1922, è prorogato a tutto il 15 del successivo mese di dicembre.

Art. 2.

Nulla è innovato circa i giorni stabiliti per le prove scritte con l'art. 6 del citato decreto Ministeriale 8 settembre 1922.

Roma, 25 ottobre 1922.

Il ministro
ALESSIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 21 agosto 1922:

Avarna di Gualtiero Carlo, capitano, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 20 agosto 1922 e dal 21 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 1° settembre 1922.

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 16 settembre 1922.

Rossi Guido Gaetano — Sponzilli Carlo — Avarna di Gualtiero Carlo — Severini Oronzio — Florio Giulio — Rasponi Fabrizio

Tenenti

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Giriodi di Monastero Luigi, tenente, in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 12 luglio 1921.

Giriodi di Monastero Luigi, tenente, in aspettativa, per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 12 aprile 1922 e dal 13 successivo richiamato in servizio effettivo con decorrenza assegni dal 16 stesso mese, con riserva di anzianità assoluta e relativa.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 25 ottobre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio

	Media		Media
Parigi	176 49	**Dinari**	
Londra	110 25	**Corone iugoslave**	
Svizzera	451 91	**Belgio**	[illegible]3 75
Spagna	377 —	**Olanda**	9 75
Berlino	0 56	**Pesos oro**	20 37
Vienna	0 032	**Pesos carta**	[illegible] —
Praga	80 29	**New York**	24 83

Oro 479 10

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Se[illegible]
3,50 % netto (1908)	72 13	
3,50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	80 55	

CONCORSI

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Veduto il decreto 14 giugno 1922 con cui si bandiva il concorso per professore straordinario alla Cattedra di geometria pratica e geodesia della R. scuola di applicazione per gli ingegneri di Roma con scadenza al 25 ottobre 1922;

Veduto il regolamento generale universitario approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 786;

Veduta la proposta del Consiglio dei professori della scuola predetta con cui si propone di revocare il concorso stesso;

DECRETA:

È revocato e dichiarato di nessun effetto il decreto in data 14 giugno 1922 col quale fu bandito il concorso per professore straordinario alla Cattedra di geometria pratica e geodesia nella R. scuola di applicazione degli ingegneri di Roma.

Roma, 18 ottobre 1922.

Il ministro
ANILE.

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, gerente.